



Comune di San Biagio Saracinisco

Provincia di Frosinone

VIA D.D. IACONELLI n. 18 - C.A.P. 03040 SAN BIAGIO SARACINISCO(FR)

Telefono : 0776-67018 -FAX : 0776-67140

e-mail: comunesanbiagiosarac@libero.it

PEC: comune.sanbiagiosaracinisco@legalmail.it

Prot. n. *2658*.....

Li, *23* LUG, 2024.....

ORDINANZA N. *24*.... DEL 23.07.2024

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI – PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FRONTI STRADALI, FOSSI, CUNETTE, CIGLI STRADALI, MARCIAPIEDI DELLE AREE E PROPRIETÀ PRIVATE INCOLTE ALLO SCOPO DI GARANTIRE LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE, LA GARANZIA DELLA SICUREZZA STRADALE, LA PREVENZIONE INCENDI E SCONGIURARE FENOMENI DI ALLAGAMENTO DELLE ABITAZIONI E DELLE STRADE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade pubbliche provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;

DATO ATTO che la presenza di terreni incolti e di aree inquinate per motivazioni diverse, recintati e non, siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, consapevolmente abbandonati dai proprietari e/o conduttori degli stessi, ricoperti da una folta vegetazione spontanea (rovi, arbusti, ecc.) oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, possono provocare per incuria, seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti ed animali nocivi di ogni specie e fauna selvatica, nonché potenzialmente possono essere causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente interessati oltre a determinare il loro deprezzamento ed a sminuire il decoro;

CONSIDERATO che pervengono con frequenza lamentele e segnalazioni da parte dei cittadini residenti nei lotti adiacenti circa lo stato di incuria e di abbandono di detti appezzamenti di terreni di proprietà dei privati;

VISTO lo stato di manutenzione delle strade pubbliche ricadenti nel territorio di questo comune;

RILEVATO che eventuali cattive condizioni di viabilità delle stesse sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle o altro materiale proveniente dalla lavorazione dei campi;

VISTO che è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali o situazioni di rischio igienico dovuto al ristagno delle acque stesse;

ACCERTATO che, per quanto riguarda le strade pubbliche, spesso non vengono osservate le norme sopra richiamate oltre a tutte le altre norme e cautele che disciplinano l'uso e garantiscono la normale circolazione e la sicurezza della viabilità;

VISTA la nota prot. n. 35640 del 14.06.2024 trasmessa dalla Prefettura di Frosinone – Ufficio Territoriale del Governo all'oggetto: "*Stagione estiva 2024 – Attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi*";

VISTA la Legge 225/92 e ss.mm.ii. che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTO il Titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;

VISTA l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007, art. 1 comma 5, nella parte in cui deve assicurare il rispetto delle norme per ridurre il potenziale incendiario dei campi anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei rifiuti colturali;

VISTO che gli articoli 913, 915, 916, 917 del codice civile individuano come obblighi ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e agli utilizzatori degli stessi;

VISTO l'art. 255 del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale";

VISTO il T.U. delle LL.SS. n. 1265/34 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n.495/92 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali di tutte le strade pubbliche nonché a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti o di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di non arrecare turbative e pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale, pali della pubblica illuminazione e, quando ricoperti da folta vegetazione spontanea (rovi, arbusti, ecc) tali da provocare per incuria, seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti:
 - di mantenere la pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e la sicurezza stradale;
 - di provvedere all'estirpazione di cespugli e sterpaglie, nonché al taglio di siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse e di tagliare vegetazione e rami delle piante che si protendono sulle fasce di rispetto e sul ciglio stradale, nonché alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
 - di conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

- il divieto di deposito sui terreni confinanti di materiali di qualsiasi natura che possano immettere sostanze nocive tali da diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo in prossimità della strada pubblica;
- di provvedere al taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno e all'esterno del centro abitato al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;
- di provvedere alla regolazione delle siepi, taglio dei rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private e prospicienti e che si affacciano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
- di provvedere al taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- di provvedere alla escavazione, profilatura, ricalcatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
- di non lasciare depositati sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico – sanitari;
- Ai proprietari dei terreni confinanti con i fossi di scolo delle strade vicinali e comunali, in osservanza del vigente Nuovo Codice della strada e relativo regolamento di attuazione, di eseguire i lavori di taglio di erba e pulizia delle scarpate e cigli, profilatura, ricalcatura, spurgo e pulizia dei fossetti di scolo stessi;

A V V E R T E

- **Che** il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato in discarica autorizzata;
- **Che** il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art. 70, comma 2, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- **Che** gli interventi predetti dovranno avere inizio entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e mantenuti sino al 30 novembre c.a., con avvertenza che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicheranno ai contravventori della presente ordinanza le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - **per la mancata pulizia delle aree incolte**, la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003, n. 116;
 - **nel caso di mancata pulizia delle aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito** sarà comminata una sanzione da € 169,00 a € 679,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada. La misura di questa sanzione amministrativa pecuniaria è aggiornata ogni due anni in applicazione del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - **per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati**, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00, ai sensi dell'art. 255 del D. Lgs. n. 152/06;
 - **per il caso di procurato incendio** a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, nel periodo tra il 1° luglio ed il 30 settembre, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi della Legge n. 353/00.

DISPONE

- ❖ Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Biagio Saracinisco(FR) e sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.sanbiagiosaracinisco.fr.it , nonché nei consueti modi di diffusione e di inviare copia della presente agli organi di polizia;
- ❖ La divulgazione della presente Ordinanza mediante affissioni di manifesti sul territorio comunale;
- ❖ Di demandare a tutti gli organi di polizia le attività di vigilanza e controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n.241 e ss.mm.ii., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - T.A.R. previa notifica a questa Amministrazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione .

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Frosinone;
- al Comando Stazione Carabinieri di Picinisco;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Atina;
- al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione CC “PARCO” di Picinisco;
- all'Ufficio di Polizia Municipale.



IL SINDACO
Antonio Iaconelli